

**MODALITÀ PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE RICADENTI NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DI CUI AL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 76 DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 FEBBRAIO 2002 n. 1 (in attuazione dell'articolo 8, comma 2 della Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m.)**

La disciplina transitoria è applicata alle domande presentate alla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91, nei tempi di seguito indicati:

- a) entro il 31 dicembre 2001 (termine perentorio fissato dal previgente testo del comma 2 dell'articolo 8 della Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1), qualora confermate entro il termine tassativo fissato dalla Struttura provinciale competente con nota di data 21 giugno 2002 – cioè trenta giorni decorrenti dal ricevimento della nota medesima -;
- b) a decorrere dal 27 febbraio 2002 fino al giorno di pubblicazione della presente disciplina transitoria sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La scelta della disciplina da applicare può essere espressa relativamente alle domande per le quali è verificabile una delle seguenti situazioni:

- a) domande non ancora finanziate;
- b) domande già finanziate;

Per le domande di cui alla lettera a), la procedura è la seguente:

- la Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91 invia a tutti gli interessati una nota informativa in merito all'approvazione dei nuovi Criteri, allegando un apposito modulo per esprimere la scelta circa la disciplina di contribuzione. Con lo stesso modulo sarà richiesto di aggiornare alcune delle informazioni già presenti nelle domande originarie: la conferma dell'intenzione di realizzare gli interventi, l'attuale situazione proprietaria, l'eventuale stato dei lavori, l'eventuale presenza di altre modalità di agevolazione;
- il modulo dovrà essere restituito dagli interessati entro il termine di tre mesi, con decorrenza dalla data della suddetta nota informativa, pena l'archiviazione della domanda stessa. Insieme con il suddetto modulo dovrà essere presentata anche la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'istruttoria della domanda di agevolazione – ove non già presentata.

In caso di archiviazione, la domanda potrà essere ripresentata.

Se la domanda è stata presentata da un soggetto che non risulta più proprietario dell'edificio o dello spazio privato aperto al pubblico, e gli interventi stessi non sono ancora avviati, la domanda va ripresentata dall'attuale proprietario o dal soggetto esercente a titolo legittimo le attività che vi si svolgono, previo consenso scritto del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento (in tale caso si applicano i Criteri approvati a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 76, comma 2 della Legge provinciale 19 febbraio 2002 n. 1); se i lavori sono stati avviati dal richiedente, sono ammessi a finanziamento limitatamente alla quota di interventi realizzata prima del cambio di proprietà.

Per le domande oggetto della presente disciplina transitoria, il verbale di sopralluogo iniziale o di esame della domanda - indicato alla lettera E, sezione E1 dell'Allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. .... di data ..... 2005 - deve essere compilato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di protocollazione del modulo restituito dagli interessati, con l'indicazione della scelta della disciplina delle agevolazioni da applicare.

Per le domande di cui alla lettera b) (domande già finanziate) la Struttura provinciale competente applica d'ufficio il criterio più favorevole, rideterminando in aumento - compatibilmente con i limiti introdotti dal nuovo metodo di calcolo - le agevolazioni già concesse ai sensi dei Criteri approvati con la deliberazione n. 1271/2001 e s.m.